



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Ricorso al Giudice del Lavoro per riconoscimento livello superiore dipendente Pellicani Antonio – Resistenza – Affidamento mandato difesa all'Avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale.

L'anno duemila, il giorno 26 (ventisei) del mese di maggio, alle ore 11:00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

1. Mario RAZZINI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA (a.g.)

3. _____

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI (a.g.)

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLEMENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI (con diritto a voto)

Assiste il Direttore Generale dell'AMAT ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visto il ricorso al Giudice del Lavoro promosso dal dipendente Pellicani Antonio, rappresentato e difeso dall'avv. Cesare Paradiso, al fine di ottenere, per le motivazioni espresse nel ricorso stesso, il diritto all'inquadramento nel 4° livello a far data dal gennaio 1997 e, conseguentemente, la corresponsione delle differenze retributive dalla stessa data o della somma risarcitoria del danno subito, nonché la condanna dell'AMAT alle spese del giudizio;
- atteso che il Giudice adito ha fissato l'udienza di discussione per il giorno 23 marzo 2001;
- ritenuto dover resistere al giudizio de quo;
- visti gli atti;
- visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- visto il bilancio preventivo 2000;
- visto lo Statuto aziendale
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale

DELIBERA

- di resistere al ricorso promosso dal dipendente Pellicani Antonio, in narrativa specificato, affidando l'incarico per la difesa all'avv. Olimpia Cimaglia, Capo Area Legale;
- di porre la spesa presunta di £ 100.000, salvo conguaglio, a titolo di fondo spese, a carico del bilancio preventivo 2000, alla voce di mastro "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Gruppo "Spese per prestazioni di servizi".

IL PRESIDENTE
(dott. Mario Razzini)



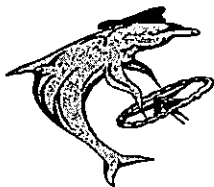
IL SEGRETARIO
(Semeraro Raffaele)



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il **26 MAG. 2000**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio d'Amministrazione
IL DIRETTORE
A. M. A. T.
(Semeraro Raffaele)



Taranto, li 31/maggio/2000

Prot. n° : Dir/ 1685/2000

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Via Plinio, 16

TARANTO

Handwritten signature
1.06.2000

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data ~~26~~ 26 maggio 2000 contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

Handwritten signature of Francesco Lucibello

Avv. CESARE PARADISO
Via Ovidio, 22
74100 TARANTO
Tel. 378447

CASSETTA 229

3814/00

Tribunale di Taranto - sez. Lavoro

RICORSO

Il sig. **PELLICANI Antonio**, elettivamente domiciliato in Taranto alla Via Ovidio, 22, presso lo studio dell'Avv. Cesare Paradiso, che lo rappresenta e difende per mandato a margine del presente atto, espone e domanda quanto segue:

- 1) il sig. Pellicani è dipendente dell'A.M.A.T. - Azienda Municipalizzata Autotrasporti - a far data dal 21/07/78, oggi con la qualifica di agente di movimento 5° livello.
- 2) Ai primi di gennaio del 1996 furono resi noti i nominativi degli Agenti di Servizio promossi con ritardo al livello 5° da parte del Direttore Generale dell'A.M.A.T.; tale diritto doveva essere riconosciuto ai dipendenti che avessero maturato 16 anni di "guida effettiva". Tra gli stessi non figurava il nome del ricorrente.
- 3) Su richiesta del Sig. Pellicani, tendente a conoscere i motivi di tale ingiustificata esclusione, l'Azienda, con comunicazione del proprio Direttore di Esercizio Dott. Francesco Lucibello, individuava tali motivazioni, oltre che in particolari periodi in cui il ricorrente era stato adibito a mansioni diverse, anche in periodi di assenza per malattia o per provvedimenti disciplinari, che di fatto avevano ridotto la fase cronologica utile e quindi posticipato la data di acquisizione del diritto.
- 4) Da un controllo per proprio conto effettuato, il Pellicani rilevava che il calcolo operato dall'Azienda in ordine ai giorni lavorativi non effettivamente prestati risultava erroneo e che inoltre lo stesso calcolo era limitato al periodo fino al 31/08/95 e non fino al dicembre dello stesso anno.

Avv. C. PARADISO
Vi delego a rappresentarmi e fendermi nel presente giudizio nelle fasi successive di impugnazione ed esecuzione, conferendoVi ogni più ampia facoltà di legge comprese quelle di conciliare, transigere, rinunziare, riscuotere e quietanzare, con promessa di reato e valido. autorizzo a nominare in Vs. ve altro procuratore con gli stessi poteri. Eleggo domicilio nel V. studio.
Taranto

Pellicani Antonio
E. Lucibello
F. Lucibello

A.M.A.T.	
19 MAG. 2000	
Deposita in Cancelleria	
16 MAR. 2000	
CANCELLERIA	

- 5) Di tale evidente discrasia il ricorrente informava tempestivamente l'Azienda, recandosi all'Ufficio del personale con le busta-paga comprovanti l'errore di calcolo commesso a suo danno e rivelatosi decisivo ai fini del conseguimento del livello superiore.
- 6) Quanto poi al preteso provvedimento disciplinare, anch'esso ritenuto decisivo nel computo, va chiarito che - avverso lo stesso -, inflitto in data 13/07/96 e consistente nella sospensione dal soldo e dal servizio per gg. 5, il Pellicani propose tempestivamente ricorso al Consiglio di Disciplina così come contrattualmente previsto (ricorso che si allega), ma l'Azienda non vi ha mai dato corso.
- 7) In data 06/10/97 l'Azienda comunicava al ricorrente il suo nuovo inquadramento al 5° livello, con decorrenza 10/10/97.
Con raccomandata a mano del 19/01/98 il Pellicani proponeva reclamo contro tale decorrenza chiedendone la retrodatazione al Gennaio '96, tempo in cui legittimamente avrebbe maturato il diritto.
- 8) Successivamente a tale sua iniziativa, l'Azienda incaricava il Dott. Cosimo Rochira di riesaminare la posizione del ricorrente attraverso la disamina delle buste-paga, ed il funzionario suddetto perveniva alla conclusione che il sig. Pellicani avrebbe dovuto essere inquadrato dal 19/08/97.
- 9) Proprio per queste macchinose e tendenziose vicende dunque il ricorrente, pur avendo inoltrato tempestivamente domanda d'ammissione, non fu ammesso a partecipare al concorso interno bandito dall'Azienda per la copertura di n. 8 posti di addetto movimento e traffico livello 4° per il quale occorreva possedere il livello 5°. Tale esclusione era doppiamente illegittima, oltre che per i motivi esposti già nei punti che precedono (si

ripete nella intempestivo inquadramento nel livello 5°), anche perchè il ricorrente avrebbe potuto ugualmente accedere al concorso interno per il livello 4°, per effetto della lineare applicazione della norma transitoria contenuta nel Regolamento per le assunzioni e le progressioni di carriera del personale dipendente dell'A.M.A.T., ove si legge: *"in sede di prima applicazione del Regolamento (da intendersi come prima applicazione la prima volta in cui viene bandito il concorso di ogni qualifica) per i quali rimane ovviamente in vigore la norma attuale, è consentita la partecipazione al concorso interno ai dipendenti, di livello uguale o inferiore al posto messo a concorso, in possesso di titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto"*.

Di fatto a tale concorso hanno partecipato dipendenti con titolo di studio di terza media.

Invano il sig. Pellicani ha esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione innanzi alla competente Commissione, presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro di Taranto, così come previsto dall'art. 410, nuova formulazione, c.p.c..

E' di tutta evidenza come il quadro rappresentato nei punti che precedono, dimostri un comportamento illegittimo da parte dell'Azienda che, non inquadrando tempestivamente, cioè alla effettiva maturazione del diritto del ricorrente al 5° livello e successivamente non permettendogli di conseguire l'ulteriore avanzamento di carriera al livello 4° (perchè inquadrato al 5° livello solo a far data dal 10/10/98, solo successivamente rettificato al 19/08/98, tempo ancora utile per l'avanzamento) ha procurato un chiaro danno di carriera in termini innanzitutto, ma non solo, economici al Pellicani. Ciò, dando peraltro per scontato, il che è da dimostrare, che i giorni di assenza per malattia

non possano essere logicamente computati nel tempo utile alla maturazione dei 16 anni di servizio (guida effettiva) accumulati per il conseguimento del 5° livello.

A tale scopo, il Giudice adito, potrà incidenter tantum, giudicare e provvedere su quegli atti ritenuti illegittimi in fatto ed in diritto posti in essere dall'Azienda, che hanno rappresentato i presupposti del danno così come individuato.

Tutto quanto ciò premesso, il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso, si rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

- a) Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, previa eventuale declaratoria di nullità di quegli atti ritenuti invalidi, dichiarare illegittimo il comportamento tenuto dall'A.M.A.T. - Azienda Municipalizzata Autotrasporti;
- b) Voglia il Tribunale adito, dichiarare il diritto del sig. Pellicani all'inquadramento nel 4° livello a far data dal gennaio '97;
- c) Voglia il Tribunale adito, per l'effetto, condannare l'A.M.A.T. - Azienda Municipalizzata Autotrasporti - in persona del suo legale rappresentante alla corresponsione a favore del ricorrente delle differenze retributive corrispondenti al riconosciuto tempestivo e legittimo avanzamento di livello o a quella somma risarcitoria che comunque ristori il sig. Pellicani del danno ingiustamente sofferto;
- d) Voglia il Tribunale adito condannare l'A.M.A.T. - Azienda Municipalizzata Autotrasporti - in persona del suo legale rappresentante, al pagamento delle spese e competenze del presente

giudizio.

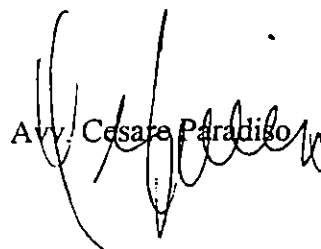
In via istruttoria: si produce 1) copia del ricorso al Consiglio di Disciplina; 2) bando di concorso interno per la copertura di 8 posti di addetto movimento e traffico livello 4°; 3) richiesta del Pellicani di partecipazione al concorso interno dell'addetto di movimento e traffico livello 4°; 4) copia regolamento per le assunzioni e le progressioni di carriera del personale dipendente dell'A.M.A.T.; 5) corrispondenza dell'Azienda con la quale si comunica al ricorrente l'attribuzione del 5° livello; 6) ricorso-reclamo del Pellicani avverso la data di decorrenza del 5° livello attribuitagli; 7) corrispondenza dell'Azienda che rettifica la decorrenza dell'acquisizione in capo al Pellicani del 5° livello – agente di movimento; 8) lettera di richiesta di chiarimenti del ricorrente del 24/01/96; 9) risposta dell'Azienda del 31/01/96.

Si chiede prova testimoniale sulle circostanze indicate sui punti 4), 5), 9) della narrativa che precede, fin d'ora indicando come testi i sigg.ri Fazzio Giancarlo e Augenti Cosimo, entrambi dipendenti A.M.A.T. e dirigenti sindacali.

Salvezze

Taranto, li 24/02/2000

Avv. Cesare Paradiso





Tribunale di Taranto Sezione Lavoro

Decreto di fissazione dell'udienza

- art. 415, comma 2, c.p.c. -

Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO,
letto il ricorso (R.G. n° 3814/00) depositato in data 6/3/00 da
PELLICANI Antonio
nei confronti di AMAT;
visto l'art. 415 c.p.c.;

fissa

l'udienza di discussione della presente controversia avanti a sé medesimo, per il giorno 23/3/2001 ore 9 h., disponendo che copia del ricorso e del presente decreto venga notificata a cura di parte ricorrente alla parte convenuta *entro e non oltre il termine di legge*;

avverte

parte convenuta che potrà costituirsi in Cancelleria, *almeno dieci giorni prima della data dell'udienza di discussione*, nelle forme previste dall'art. 416 c.p.c. e che, a norma dell'art. 420, comma 2, c.p.c., all'udienza fissata con il presente decreto essa avrà facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale che sia a conoscenza dei fatti di causa, munito del potere di conciliare o transigere la controversia.

Taranto, 5/4/00.

Il Cancelliere

IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Cosimo MAGAZZINO)

1

Copia conforme all'originale

Taranto

- 3 MAG. 2000



IL CANCELLIERE

TRIBUNALE DI TARANTO - UFFICIO UNICO NOTIFICHE

Su richiesta dell'avv. C. PARADISO nella qualità in atti
lo sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Notifiche
presso il Tribunale di Taranto HO NOTIFICATO il su este-
so atto a A.N.A.T. - IN PERSONA DEL SUO LEGALE
RAPPRESENTANTE - VIA C. BATTISTI - TARANTO

Diante consegna/invio di copia conforme a

a mani dell'impiegato

addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione atti

Il 19/5/2000

VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO